



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

Le condizioni per la fruizione della detassazione dei premi di risultato  
La coesistenza delle diverse modalità di accesso al regime patent box  
L'applicazione della disciplina del plafond Iva ai soggetti non residenti  
Il trattamento Iva delle somme ricevute in esecuzione di un accordo transattivo

**GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La rilevanza ai fini Iva dei servizi resi alla stabile organizzazione da una casa madre aderente a un Gruppo Iva

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

I criteri per la determinazione della residenza fiscale  
La rilevanza dell'antieconomicità ai fini del giudizio di inerenza

**GIURISPRUDENZA DI MERITO**

La selezione dei comparables in caso di utilizzo del Transactional Net Margin Method

## Le condizioni per la fruizione della detassazione dei premi di risultato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 16 marzo 2021, n.176

L’Agenzia delle entrate, in tema di agevolazioni fiscali, ha chiarito che, la mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, RSA o RSU, non preclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, di cui all’art.1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, se queste sono corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

[torna su](#)

## La coesistenza delle diverse modalità di accesso al regime *patent box*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 5 marzo 2021, n.153

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’eventuale coesistenza delle diverse modalità di accesso al regime *patent box* attualmente contemplate dalla normativa domestica. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, la procedura di autoliquidazione introdotta dall’art.4 del dl 30 aprile 2019, n.34, può coesistere con la procedura ordinaria con accordo di *ruling*, di cui all’art.1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n.190, a condizione che le stesse siano riferite ad opzioni diverse, riguardanti, ad esempio, beni immateriali tra loro non complementari.

[torna su](#)

## L’applicazione della disciplina del *plafond* Iva ai soggetti non residenti

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 marzo 2021, n.148

L’Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, la disciplina del *plafond* Iva, di cui all’art.8, comma 2 del Decreto Iva, che attribuisce ai c.d. esportatori abituali, la facoltà, di acquistare senza pagamento dell’imposta, nei limiti del *plafond* maturato nell’anno precedente, può trovare applicazione anche con riguardo ai soggetti non residenti, stabiliti in un altro Stato membro Ue e identificati direttamente in Italia.

[torna su](#)

## Il trattamento Iva delle somme ricevute in esecuzione di un accordo transattivo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 marzo 2021, n.145

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il pagamento di una somma di denaro in esecuzione di un accordo transattivo, per effetto del quale, un soggetto si è impegnato a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte, a fronte della percezione delle somme da parte di quest’ultima, non ha natura risarcitoria e costituisce il corrispettivo di un’obbligazione di non fare o permettere, rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art.3, comma 1 del Decreto Iva.

[torna su](#)

## La rilevanza ai fini Iva dei servizi resi alla stabile organizzazione da una casa madre aderente a un Gruppo Iva

*Corte di Giustizia – Sentenza dell'11 marzo 2021, causa C-812/19*

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, al fine di stabilire se le prestazioni scambiate tra la casa madre e una sua stabile organizzazione costituiscano flussi interni a un soggetto passivo unico, non rilevanti ai fini Iva, occorre verificare il rapporto giuridico tra le stesse, valutando se la succursale svolge un'attività economica indipendente, ha chiarito che, la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e aderente a un Gruppo Iva, e una sua succursale, situata in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti, poiché, in ragione dei limiti territoriali posti dall'istituto di cui all'art.11 della direttiva 2006/112/CE, la *branch* non può far parte del Gruppo Iva della casa madre, con la conseguenza che i servizi forniti da quest'ultima alla sua succursale devono ritenersi rilevanti ai fini Iva.

[torna su](#)

## I criteri per la determinazione della residenza fiscale

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 marzo 2021, n.6476*

La Corte di Cassazione, in materia di fiscalità internazionale, ha chiarito che, al fine di stabilire se il reddito prodotto da una società possa essere sottoposto a tassazione in Italia, ai sensi dell'art.73 del Tuir, assume rilevanza decisiva l'eventualità che l'adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell'attività di impresa avvenga nel territorio italiano, seppur la medesima società abbia localizzato la propria residenza fiscale all'estero. Inoltre, precisa la Suprema Corte, la fattispecie della esteroinvestizione, tesa ad accordare prevalenza al dato fattuale dello svolgimento dell'attività direttiva presso un territorio diverso da quello in cui ha sede legale la società, non contrasta con la libertà di stabilimento, essendo del tutto legittima l'attribuzione della residenza ad uno Stato diverso da quello di costituzione della società e il conseguente potere di sottoporre a tassazione i relativi profitti.

[torna su](#)

## La rilevanza dell'antieconomicità ai fini del giudizio di inerenza

*Corte di Cassazione – Ordinanza dell'8 marzo 2021, n.6368*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, non può essere esclusa l'inerenza di un costo basandosi solo sulla sproporzione dello stesso in termini di ritorno commerciale, in quanto l'eventuale antieconomicità rappresenta solo un mero elemento sintomatico, che non è in grado, da solo, di inficiare la correlazione con l'attività esercitata. Infatti, afferma la Suprema Corte, il giudizio sull'inerenza deve essere effettuato in funzione della correlazione del costo con l'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa, senza che assuma alcuna rilevanza l'utilità e la congruità del costo rispetto ai ricavi.

[torna su](#)

## La selezione dei *comparables* in caso di utilizzo del *Transactional Net Margin Method*

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 21 gennaio 2021, n.262

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, qualora abbia selezionato il *Transactional Net Margin Method* per determinare il prezzo di libera concorrenza, a basare l'accertamento su transazioni del tutto comparabili, in termini di prodotto, mercato e fatturato. Infatti, aggiunge la Commissione, la metodologia TNMM non può prescindere dalla comparabilità dei prodotti e, pertanto, laddove l'Ufficio abbia selezionato *comparables* che producano beni disomogenei e di varia tipologia, diversi da quelli commercializzati dall'impresa, senza nemmeno fornire una dettagliata descrizione delle attività svolte dai "presunti" *comparables*, l'accertamento deve ritenersi del tutto illegittimo.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**  
**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)